

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

**N. 1420 DEL 2 DIC. 2016**

**Oggetto: Dr. MACHELLA Claudio: proroga permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.  
Determinazioni.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA 3**

-. - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prorogare – ai sensi art. 22 L. 183/2010, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge – la permanenza in servizio del Dr. MACHELLA Claudio, fino al 27/06/2017, data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 28 giugno 2017, per raggiunti limiti di età e di servizio;
2. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3  
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione  
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
Dr.ssa Lucia Enseli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

▣ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015;
- Determina 1406/AV3 del 26/06/2016.

▣ **Motivazione:**

Con precedente determina n. 1406/AV3 del 26/06/2016 è stata autorizzata la permanenza in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino al 30/06/2016, del Dr. MACHELLA Claudio - dirigente medico con incarico di struttura semplice "Chirurgia della mammella", nato il 27/05/1950 - ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 L. 183/2010, per la definizione e primo avvio in Area Vasta di una breast unit.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica dell'art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. n. 502/92 - invocato dal dipendente con nota recepita in data 27/05/2014 al n. 43555 del prot. gen. - consente infatti la permanenza del personale dirigenziale sanitario fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, massimo fino al 70° anno di età, a condizione che non si determini un aumento del numero dei dirigenti. Però, come chiarito dalla circolare F.P. n. 2/2015, nel caso di dirigenti responsabili non di struttura complessa l'Amministrazione ha facoltà di valutare l'istanza di permanenza tenendo conto delle proprie esigenze organizzative, potendo anche disporre la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1, comma 5, D.L. 90/2014.

Proprio con riferimento alle esigenze organizzative il Direttore Dipartimento "Chirurgia Maggiore ed Oncologica", con nota recepita al prot. gen. in data 16/09/2016 al n. 782630, ha chiesto di poter ulteriormente prorogare la permanenza in servizio del Dr. Machella in quanto, con il processo di riorganizzazione dell'AV 3 ancora in itinere, anche tutte le attività connesse all'avvio della breast unit - per la quale è necessaria l'esperienza clinica ed organizzativa del predetto - sono in ritardo rispetto a quanto era stato precedentemente ipotizzato. A tal fine, per garantire la piena funzionalità del progetto, viene ritenuta necessaria la presenza del Dr. Machella fino al mese di giugno 2017.

Alla luce di tali esigenze organizzative si ritiene opportuno prorogare la permanenza in servizio del Dr. Machella fino alla data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo, che raggiungerà il 27/06/2017.

I 40 anni di servizio effettivo sono calcolati escludendo il riscatto di laurea ed includendo il servizio militare, come da istruzioni fornite dall'Inpdap con nota operativa n. 56/2016 e analiticamente riportato nel prospetto allegato, sottratto alla pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. La risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età e di servizio, avrà dunque effetto dal 28/06/2017.

Con riferimento alla sussistenza del requisito di legge del non aumento del numero dei dirigenti si rinvia, in primo luogo, alle considerazioni generali già espresse sulla questione nella precedente determina n. 627/2015 riguardante il parziale accoglimento della permanenza del Dr. Machella. In particolare, come ricordato in tale determina, detta limitazione era stata in origine interpretata come impossibilità di consentire il rientro in servizio

di personale cessato e già sostituito. La funzione pubblica, nelle circolari esplicative sull'applicazione degli istituti di interesse, non ha fornito indicazioni in merito.

In tema di invarianza numerica l'ASUR, con nota 11894/2012 - nel ricondurre l'applicazione della risoluzione unilaterale, tra l'altro, ad esigenze organizzative e funzionali, a processi riorganizzativi di strutture e alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e gestione di situazioni di esubero - ha fatto riferimento anche ai conseguenti riflessi dell'istituto della permanenza in servizio sul piano occupazionale. Tenuto conto che la recente ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale - effettuata con determina ASUR/DG n. 481 del 02/08/2016 - prevede la breast unit quale UOSD, nel caso de quo non emergono le condizioni per la risoluzione, ma, al contrario, argomentazioni a favore della permanenza. In tale riorganizzazione, dovendo essere coperto il posto di responsabile, la permanenza del Dr. Machella non determinerebbe infatti alcun aumento del numero dei dirigenti. Con specifico riguardo agli impatti sul piano occupazionale, si deve rilevare che, relativamente al dipartimento chirurgico, cui afferisce la breast unit, è stata autorizzata la copertura di un posto di dirigente medico. Considerati i tempi non brevi necessari per l'espletamento di tale procedura, peraltro già attivata, l'ulteriore proroga della permanenza in servizio del Dr. Machella non determina aumenti nel numero dei dirigenti.

L'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di prorogare - ai sensi art. 22 L. 183/2010, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge - la permanenza in servizio del Dr. MACHELLA Claudio, fino al 27/06/2017, data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 28 giugno 2017, per raggiunti limiti di età e di servizio;
2. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati, per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Dirigente

Dr. Fabrizio Trobbiani

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Franco Ippoliti



- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



REGIONE MARCHE

Numero 1420/AV3

Data 02/12/2016

**DETERMINA N. 1420/AV3 DEL 02/12/2016**

**Dr. MACHELLA Claudio: proroga permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.  
Determinazioni.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 02/12/2016 al 16/12/2016

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 02/12/2016
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

02/12/2016

Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del

2/12/2015

Atto soggetto al controllo della Regione:

SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_